COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHE' DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato d'oneri ha ad oggetto, in conformità ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in conformità ai vigenti regolamenti comunali in materia, la concessione dei seguenti servizi:

- servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni;
- servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- servizio delle pubbliche affissioni.

Per essere ammessi alla gara per l'affidamento della concessione, i soggetti concorrenti debbono risultare iscritti nell'apposito albo istituito presso la direzione centrale per la fiscalità locale del ministero dell'Economia e delle Finanze e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3-*bis* del decreto legge 25/3/2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/5/2010, n. 73.

ART. – 2 NORME GENERALI

La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare la clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 13.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilità in anni quattro (4) e mesi sei (6), a decorrere dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2020.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del relativo contratto.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni legislative comportanti la trasformazione in altro tipo di entrata dei servizi di cui all'art. 1, ovvero la modifica dei presupposti, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa. Qualora, al contrario, il Comune stabilisca la prosecuzione della concessione, il concessionario dovrà continuare le attività necessarie per la gestione delle entrate, in conformità con le nuove disposizioni, previa eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MINIMO GARANTITO

Per lo svolgimento del servizio in oggetto il concessionario è compensato ad aggio da applicarsi all'ammontare lordo delle somme complessivamente riscosse. La misura dell'aggio sarà pari alla percentuale dell'offerta che risulterà più vantaggiosa in sede di gara, che non dovrà comunque essere superiore al 18%. L'aggio si intende al netto di I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Detto corrispettivo resterà invariato per tutta la durata della concessione e non sarà soggetto ad alcuna revisione, salvo quanto previsto nel precedente art. 3 e salvo il caso di variazioni alle tariffe, vigenti alla data di decorrenza della concessione, che comportino una diminuzione ovvero un incremento del gettito complessivo superiore al 10%.
Il minimo annuo che il concessionario è tenuto a garantire al Comune, al netto dell'aggio, è stabilito in € 170.000,00. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2016, il minimo netto che il concessionario è tenuto a garantire al Comune è pari a € 27.000,00
Al concessionario è riconosciuta la maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507.
Ai soli fini della formulazione dell'offerta si rende noto che il Comune di Paese, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 507/1993, appartiene alla classe IV e, sulla base della media delle somme incassate nel triennio 2013-2015, si stimano i seguenti incassi lordi per l'anno 2016:
- Imposta comunale sulla pubblicità: € 182.000,00;
- Diritti sulle pubbliche affissioni: € 6.000,00;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: € 44.000,00.

Il valore presunto della concessione è stimato in € 187.920,00 determinato applicando l'aggio massimo posto a base di gara sull'incasso medio annuo di € 232.000,00 moltiplicato per la durata della concessione stessa.

ART. 5 – VERSAMENTI

Il concessionario versa alla Tesoreria comunale le somme riscosse, ripartite per ciascuna entrata, al netto dell'aggio, entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento.
Contestualmente ai versamenti il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per ciascuna entrata, un riepilogo riportante gli estremi dei versamenti stessi e gli importi riscossi nel mese precedente, al lordo e al netto dell'aggio, oltre agli ulteriori elementi indicati all'art. 4 del d.M. 26/4/1994.
Qualora l'ammontare netto dei proventi non raggiunga la quota del minimo garantito, il versamento a saldo deve essere effettuato unitamente alla rata scadente il 31 dicembre.
In caso di ritardati versamenti alle scadenze sopra stabilite, sono dovuti interessi di mora determinati sulla base del saggio di interesse legale al momento vigente maggiorato di un punto.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione e assume l'obbligo di eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine.
Il concessionario deve organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale nel rispetto delle norme vigenti in materia e comunque nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto della concessione, nonché delle disposizioni contenute nei relativi regolamenti comunali e nei provvedimenti assunti o approvati dagli organi di Governo e/o di gestione del Comune.
Il concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso tributario in conformità alla vigente normativa in materia. Il nominativo del "funzionario responsabile" è comunicato al Comune contestualmente all'assunzione dei servizi oggetto della concessione.

Il concessionario si obbliga ad allestire, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, un ufficio di recapito, ubicato in Paese capoluogo, dedicato al servizio di sportello per il contribuente. L'ufficio deve essere dotato di collegamento telefonico e internet e deve assicurare l'apertura al pubblico per almeno 4 ore al giorno, dal lunedì al sabato, comprese almeno due aperture pomeridiane.
Il concessionario attiva, contestualmente all'avvio del servizio, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le comunicazioni con i contribuenti e con l'Amministrazione comunale.
L'ufficio di recapito deve essere facilmente accessibile al pubblico e adeguatamente segnalato all'esterno con una targa contenente gli orari di apertura, i recapiti telefonici e la scritta "…..(denominazione ditta)…..- Concessionario dei servizi……(indicazione dei servizi in concessione)….per il Comune di Paese".
Presso l'ufficio di recapito il concessionario deve mettere a disposizione dell'utenza, anche sinteticamente, la normativa, i regolamenti e le tariffe relative alle entrate affidate in concessione.
I rapporti con gli utenti devono essere improntati nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuenti di cui alla L. 27/7/2000, n. 212.

ART. 7– GESTIONE CONTABILE DEI SERVIZI

La gestione contabile dei servizi oggetto della concessione deve avvenire, a cura e spese del concessionario, secondo quanto disciplinato dal Ministero delle Finanze con d.M. 26 Aprile 1994 recante "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", nonché secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 8-*bis* del decreto legge 2/3/2012, n. 16 come modificato dalla legge di conversione 26/4/2012, n. 44.
Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile dei servizi dovrà essere prodotta a semplice richiesta del Comune, entro 30 giorni, per i controlli che l'Ente intenderà effettuare.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, distintamente per ciascuna entrata, un elenco che contenga i seguenti dati riferiti all'anno precedente: cognome e nome o ragione sociale dei soggetti passivi; fattispecie imponibili e somme corrispondenti; importi pagati; atti di accertamento emessi; procedure coattive attivate; ricorsi ricevuti. Il formato degli elenchi sarà concordato con il competente Dirigente.

ART. 8 – PERSONALE

Il concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali in materia di trattamento economico, previdenziale, fiscale, assistenziale e infortunistico, nonché al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 12/3/1999, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti sono ad esclusivo carico del concessionario.
Il concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni che si avessero durante il periodo di concessione del servizio.
Il personale addetto al servizio di accertamento ed ispettivo dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 9 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

Con riguardo alle modalità di effettuazione dei servizi, il concessionario deve attenersi scrupolosamente alla normativa contenuta nel Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, alla disciplina contenuta nei vigenti Regolamenti comunali oltre che alle disposizioni contenute nel presente capitolato.
Il concessionario è tenuto a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie, affissioni e occupazioni abusive. La verifica sul territorio deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del servizio e, successivamente, con cadenza almeno biennale. I soggetti incaricati delle

attività di censimento devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento, ben visibile, che deve contenere la scritta "…..(denominazione ditta)…..- Concessionario dei servizi……(indicazione dei servizi in concessione)….per il Comune di Paese"..", le geralità e la fotografia dell'incaricato.

Servizio pubbliche affissioni

Il concessionario del servizio assume in carico gli impianti affissionistici esistenti, nello stato d'uso e nelle condizioni di funzionamento attuali.
Alla presa in carico dei servizi verrà redatto, in contraddittorio con il concessionario, apposito verbale sulla consistenza e lo stato degli impianti. Analogo verbale verrà redatto al termine della concessione per la riconsegna degli impianti al Comune.
Il concessionario provvederà a munire ogni impianto, destinato alle pubbliche affissioni, di apposita targhetta con l'indicazione "Comune di Paese – Servizio pubbliche affissioni".
Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese alla sostituzione degli impianti in cattivo stato e ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per tutta la durata del contratto.
L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi mantenendo gli impianti in condizioni di perfetta efficienza e di decoro.

Imposta comunale sulla pubblicità

Il concessionario si obbliga a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente. L'avviso deve contenere gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le possibili forme di pagamento, i recapiti del concessionario con l'indicazione dei numeri di telefono, del fax, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e degli orari di apertura al pubblico. L'avviso, con allegato il bollettino di conto corrente postale precompilato, dovrà essere spedito almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di pagamento.
Gli uffici comunali a ciò preposti, all'atto del rilascio, trasmettono al concessionario copia di ogni autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Gli uffici comunali competenti trasmettono al concessionario copia di ogni autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto dei tempi e delle superfici oggetto delle autorizzazioni/concessioni affinché il pagamento richiesto corrisponda all'effettiva occupazione. Qualora il concessionario rilevi una irregolarità nell'occupazione, oltre a recuperare l'eventuale differenza di imposta ed applicare le sanzioni e gli interessi previsti, deve trasmettere le risultanze dell'accertamento all'ufficio comunale che aveva rilasciato l'autorizzazione/concessione per i provvedimenti amministrativi conseguenti.

ART. 10 – SERVIZI AGGIUNTIVI

AI concessionario sarà richiesto lo svolgimento di servizi aggiuntivi e strumentali volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario ed al miglioramento dell'impiantistica.
A tal fine il concessionario è tenuto a fornire ed installare a regola d'arte 100 mq di nuovi impianti affissionali secondo le prescrizioni tecniche che saranno dettate dall'Amministrazione.
Ogni attività di nuova installazione di impianti dovrà essere coordinata dai competenti uffici comunali ai fini di evitare rischi da sicurezza interferenziale.
Tutti gli oneri economici, nessuno escluso, sono a carico del concessionario, mentre gli impianti saranno e resteranno di proprietà del Comune di Paese.

ART. 11 – CAUZIONE

Il concessionario a garanzia del versamento delle somme riscosse, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva nella misura pari al minimo garantito stabilito all'articolo 4 del presente capitolato.
In caso di rivalsa del Comune sulla cauzione, previa contestazione scritta degli addebiti, il concessionario è obbligato a reintegrarne l'importo pena la decadenza della concessione.
Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni eventuale pendenza ed accertato l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sarà autorizzato lo svincolo della cauzione come sopra costituita.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e i dipendenti comunali da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone o cose, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente concessione.
Per i suddetti motivi il concessionario si obbliga a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza di massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

ART. 13 – INADEMPIENZE, PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della formale e motivata diffida e contestazione, notificata a mezzo PEC, invita il Concessionario stesso a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate. Se entro il termine di 10 giorni lavorativi il Concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In caso contrario, decorsi 10 giorni lavorativi senza che il Concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle penali e/o di decadenza della concessione. La predetta contestazione conterrà l'invito al Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato, pena l'applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art. 14:

a. per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita € 3.000,00;
b. per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi, verrà applicata una penale pari ad € 1.000,00.

Il Concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della formale contestazione da parte dell'Ente notifica all'Ente stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione. Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.
Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

Il concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento. Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione.
Per notificazione si intende la trasmissione a mezzo PEC.
L'omesso o tardivo riversamento delle somme dovute per un periodo superiore a 10 giorni anche se per una sola volta, è considerato a tutti gli effetti inadempimento grave e si applica quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile. L'Ente senza indugio escute la fideiussione, dichiara la decadenza della concessione e comunica al concessionario la risoluzione del contratto, intimando al concessionario stesso di cessare ogni attività, ivi compresa la riscossione delle entrate in concessione.

ART. 14 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE

L'Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario senza formalità alcuna e ferma l'applicazione delle penali, nei seguenti casi:

a) per la cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e al decreto Ministeriale 11/9/2000, n. 289, salvo diverse disposizioni legislative;
b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
c) per inosservanza anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri;
d) per mancata prestazione o adeguamento della cauzione di cui all'articolo 11;
e) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
f) per cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc.;
g) per sospensione o interruzione del servizio;
h) per violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso.

Per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.
Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Comune diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale e, qualora insufficiente, si rivale sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti.
In caso di decadenza del concessionario, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART. 15 – DIVIETI

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.
Considerata la particolare natura delle attività il concessionario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto se non limitatamente al servizio di sportello per il contribuente, previa acquisizione di autorizzazione dell'Ente.

ART. 16 – PRIVACY E SEGRETO D'UFFICIO

Il concessionario si impegna espressamente, assumendone i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza di quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni ed integrazioni.

l concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite per la gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza della trattamento e sicurezza delle banche dati.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione delle attività affidate in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio e non possono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi dall'espletamento dei servizi in concessione.

ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie e i dati che gli saranno richiesti, consentendo a tal fine l'accesso ai propri uffici, anche senza preavviso, agli incaricati dell'Ente.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, attraverso gli organi tecnici, amministrativi e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione al fine di consentire al concessionario la regolare gestione dei servizi.

A tal fine metterà a disposizione del concessionario atti, dati e notizie indispensabili per l'espletamento dei servizi.

ART. 19 – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, anche su supporto informatico, in formato da concordare con il competente Dirigente, oltre ai rendiconti, atti e documenti relativi alla gestione contabile dei servizi, anche la seguente documentazione:

- gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
- elenco e documentazione dei ricorsi pendenti;
- gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- elenco dei contribuenti attivi completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, fattispecie imponibili e ogni altro dato utile alla quantificazione delle somme dovute.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello del Tribunale di Treviso.

ART. 22 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e regolamentari.